DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1979

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese effettuate nel 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(79/825/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE [2], in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [3], modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE [4], in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno del Belgio per l'applicazione della direttiva 76/268/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 della citata direttiva ed all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il Regno del Belgio ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate e che questa domanda è completa, formalmente regolare e conforme alle disposizioni della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE [5] ;

considerando che dall'esame dei dati trasmessi risulta che sono state effettuate spese, imputabili secondo le condizioni previste nella direttiva 75/268/CEE per un importo di 339 900 011 FB ripartito come segue :

secondo il titolo II 336 808 379 FB,

secondo il titolo IV 3 091 632 FB,

e che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo ossia 84 975 002 FB ;

considerando che è stato versato un anticipo di 63 735 846 FB in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 5 paragrafo 1 della decisione 76/627/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 21 239 156 FB ;

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE sono presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate durante il 1977 dal Regno del Belgio è fissato in 84 975 002 FB.

Il saldo del contributo, cioè 21 239 156 FB, è versato al Regno del Belgio.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.